COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.1.2025
COM(2025) 34 final

2025/0021 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta di regolamento, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 ottobre 2024[1], è aumentare i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci agricole attualmente classificate nei capitoli 1, 2, da 4 a 24, 29, 33, 35, 38, 41, 43, 50, 51, 52 e 53 della nomenclatura combinata (NC), nonché di determinati concimi attualmente classificati nel capitolo 31 della NC, originari della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi. La proposta aumenta in modo significativo e con effetto immediato i dazi all'importazione applicabili alle merci agricole provenienti dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia, mentre gli aumenti tariffari per i concimi avranno luogo gradualmente, nell'arco di un periodo transitorio di tre anni. Tali merci, originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da detti paesi, sarebbero inoltre escluse dall'accesso ai contingenti tariffari dell'Unione.

Nel 2023 le importazioni nell'Unione dalla Federazione russa delle merci agricole oggetto della proposta di regolamento ("merci agricole interessate") ammontavano a 2,9 milioni di tonnellate, per un valore di 380 milioni di EUR (in base ai dati Eurostat). I dazi erga omnes dell'Unione (ossia le tariffe della nazione più favorita attualmente applicate) su tali merci agricole interessate variano notevolmente. Non sono in corso scambi commerciali di merci agricole già soggette alle tariffe della nazione più favorita di ammontare elevato. Per contro, le merci agricole provenienti dalla Federazione russa che non sono soggette alle tariffe della nazione più favorita, o per le quali le tariffe sono relativamente basse, continuano a essere importate nell'Unione, poiché non esistono sostanziali ostacoli tariffari connessi alla nazione più favorita per il loro ingresso nel mercato dell'Unione.

Nel 2023 i tipi di concimi contemplati dalla proposta di regolamento ("concimi interessati") rappresentavano oltre il 70 % del consumo complessivo di concimi nell'Unione. Secondo Eurostat, le importazioni da tutti i paesi terzi ammontavano a 14 milioni di tonnellate, comprese le importazioni dalla Federazione russa, che erano pari a 3,6 milioni di tonnellate (per un valore di 1,28 miliardi di EUR), vale a dire oltre il 25 % delle importazioni totali dell'Unione (in termini di tonnellaggio). I produttori dell'Unione soddisfano la domanda residua dell'Unione per questi tipi di concimi e le esportazioni dell'Unione verso il resto del mondo di tali prodotti erano pari a 8 milioni di tonnellate nel 2023. Per tutti i concimi interessati i dazi erga omnes dell'Unione (ossia le tariffe della nazione più favorita attualmente applicate) sono fissati al 6,5 %, un'aliquota ridotta che non costituisce un ostacolo significativo alla loro importazione nell'Unione in provenienza dalla Federazione russa.

L'attuale importazione delle merci agricole interessate e dei concimi interessati costituisce una dipendenza dalla Federazione russa che, qualora non vi si ponga rimedio, potrebbe compromettere la sicurezza alimentare dell'Unione e, in particolare nel caso dei concimi, rendere l'Unione particolarmente vulnerabile a potenziali azioni coercitive della Federazione russa. Le importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa sono già in aumento e tale aumento potrebbe accelerare qualora volumi significativi fossero riorientati verso l'Unione, dato che la Federazione russa produce volumi molto elevati dei concimi interessati.

[1] https://www.consilium.europa.eu/media/ypxj1nhf/20241017-euco-conclusions-it.pdf.

Tale potenziale aumento delle importazioni dalla Federazione russa perturberebbe il mercato dell'Unione di queste merci e danneggerebbe i produttori di concimi azotati dell'Unione, che incontrano difficoltà a competere con le importazioni dalla Federazione russa in un momento in cui i prezzi del gas nell'Unione rimangono elevati. La sopravvivenza a lungo termine dell'industria dei concimi azotati dell'Unione è fondamentale per la sicurezza alimentare dell'Unione, in quanto i concimi in questione sono essenziali per la crescita delle piante e svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la capacità del settore agricolo dell'Unione di produrre alimenti. Far fronte alla crescente dipendenza dalle importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa e preservare la redditività di un'industria autonoma dell'Unione dei concimi azotati è pertanto essenziale per garantire e mantenere la sicurezza alimentare dell'Unione. L'attuale livello delle importazioni delle merci agricole interessate non è paragonabile a quello dei concimi interessati, ma alla luce dell'attuale stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si dovrebbe evitare lo sviluppo di questa dipendenza in futuro. Non è tuttavia possibile garantire che ciò non avvenga se i dazi sulle merci agricole interessate rimangono ai livelli attuali.

Le misure tariffarie proposte garantirebbero inoltre che la Federazione russa non tragga alcun vantaggio commerciale dal protrarsi delle esportazioni nell'Unione. Quanto sopra sarebbe coerente con gli interessi dell'Unione e con il diritto e le politiche dell'Unione, in particolare le politiche applicate in relazione alla Federazione russa e alla Repubblica di Bielorussia nel contesto dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e del sostegno che la Repubblica di Bielorussia continua a fornire alla Federazione russa.

La Repubblica di Bielorussia esporta quantitativi limitati delle merci agricole interessate e dei concimi interessati (92 milioni di EUR di merci agricole e 29,6 milioni di EUR di concimi nel 2023). Essa non si configura quindi come un produttore o un esportatore importante di tali merci. L'ambito di applicazione del regolamento proposto include tuttavia la Repubblica di Bielorussia in ragione dei suoi stretti legami politici ed economici con la Federazione russa e serve a impedire che le importazioni dalla Federazione russa vengano canalizzate in modo illegale e fraudolento attraverso la Repubblica di Bielorussia, il che potrebbe avvenire nel caso in cui i dazi dell'Unione sulle importazioni delle merci interessate originarie della Repubblica di Bielorussia o importate da tale paese dovessero rimanere invariati. Dato il costante ravvicinamento e l'aumento degli scambi commerciali tra la Repubblica di Bielorussia e la Federazione russa, è opportuno applicare alle merci interessate provenienti dalla Repubblica di Bielorussia lo stesso trattamento riservato alle merci in provenienza dalla Federazione russa.

Il regolamento proposto aumenterebbe i dazi per le merci interessate, originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi, a un livello sufficientemente elevato da fermarne l'importazione. Per tutte le merci agricole interessate, alle tariffe sulle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia verso l'Unione verrebbe applicato un dazio ad valorem del 50 %. Per evitare che le merci agricole interessate, originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi, entrino nel mercato dell'Unione alle aliquote inferiori applicabili nell'ambito dei contingenti tariffari dell'Unione, è altresì necessario escludere dall'applicazione di tariffe ridotte nel quadro di tali contingenti le merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi. Per i concimi interessati, oltre all'attuale dazio ad valorem del 6,5 %, la tariffa sarebbe soggetta a un dazio specifico supplementare che aumenterebbe gradualmente, a partire da 40 EUR o 45 EUR per tonnellata, a seconda del tipo

di concime (corrispondente al 13 % circa in equivalente ad valorem), fino ad arrivare a un livello proibitivo, rispettivamente di 315 EUR o 430 EUR per tonnellata, tre anni dopo l'inizio dell'applicazione del regolamento proposto (un livello di circa il 100 % in equivalente ad valorem). Nel periodo transitorio di tre anni tali tariffe di livello proibitivo saranno introdotte anche nel caso in cui le merci provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia siano importate al di sopra di determinati volumi specifici.

Il regolamento proposto non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare a livello mondiale. In primo luogo, l'aumento delle tariffe dell'Unione si applicherebbe solo alle importazioni nell'Unione e pertanto non inciderebbe sul transito delle merci interessate dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia attraverso il territorio dell'Unione verso paesi terzi. In secondo luogo, l'aumento dei dazi all'importazione dell'Unione dovrebbe ridurre notevolmente i flussi di tali importazioni nell'Unione, aumentando di fatto i quantitativi di merci interessate a disposizione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'imposizione di dazi all'importazione sulle merci interessate rientra nella politica commerciale comune dell'Unione di cui agli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Corrisponde alle "modificazioni tariffarie" di cui all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, e si basa sulla possibilità di negare il trattamento della nazione più favorita a prodotti originari della Federazione russa; a tale possibilità è fatto riferimento nella "Dichiarazione congiunta sull'aggressione della Federazione russa, con il sostegno della Bielorussia, nei confronti dell'Ucraina", resa dall'Unione e da diversi altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a Ginevra il 17 marzo 2022[2]. Quanto sopra è già stato attuato in diversi regolamenti, tra cui il regolamento mediante il quale l'Unione ha imposto aliquote tariffarie più elevate sulle importazioni di determinate merci agricole dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia[3].

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I proposti aumenti dei dazi doganali su determinate merci agricole e determinati concimi originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, elencati nella presente proposta, sarebbero coerenti con le misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti di tali paesi a seguito dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e del sostegno che la Repubblica di Bielorussia continua a fornire all'aggressione da parte della Federazione russa. Gli aumenti tariffari previsti nella presente proposta di regolamento sarebbero pertanto conformi all'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea di assicurare la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna dell'Unione. Sarebbero inoltre conformi all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

---

2 https://www.eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/joint-statement-aggression-russian-federation-against-ukraine-support-belarus_en?etrans=it.

3 Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. In questo contesto il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta di regolamento è necessaria per attuare la politica commerciale comune, con l'obiettivo di ridurre le importazioni dell'Unione dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia. Tale riduzione è dettata dal timore che dette importazioni aggravino le dipendenze esistenti e abbiano pertanto un impatto negativo sulla sicurezza alimentare dell'Unione. La proposta di regolamento è coerente con il principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare la necessità di garantire che le merci agricole interessate e i concimi interessati, originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, non causino perturbazioni sul mercato dell'Unione di tali merci né alterino il corretto funzionamento dell'unione doganale. Queste merci non dovrebbero pertanto avere accesso al mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicabili alle importazioni di dette merci da altri paesi terzi. La proporzionalità è garantita dal fatto che la proposta di regolamento aumenterebbe i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e dal fatto che questo è necessario per limitare dette importazioni laddove i dazi attualmente in vigore siano bassi o pari a zero. L'aumento è necessario per ridurre la capacità della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia di strumentalizzare a fini bellici le loro esportazioni nell'Unione. Il proposto aumento dei dazi limita l'esercizio di alcuni diritti fondamentali, ma solo nella misura necessaria per conseguire i suoi obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede misure di politica commerciale comune per introdurre modificazioni tariffarie sotto forma di regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Alla luce dell'attuale capacità della Federazione russa di utilizzare le sue esportazioni di determinate merci agricole e, in particolare, dei concimi interessati per destabilizzare i mercati dell'Unione, incidere negativamente sulla sicurezza alimentare dell'Unione e compromettere l'unità dell'Unione nel sostegno all'Ucraina, come pure alla luce del sostegno della Repubblica di Bielorussia alle azioni della Federazione russa, è importante che il regolamento proposto entri in vigore con urgenza al fine di aumentare quanto prima le aliquote dei dazi applicabili alle merci interessate provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia. Non è stata pertanto effettuata alcuna valutazione d'impatto per il regolamento proposto. Si prevede che la misura proposta ridurrà significativamente l'importazione nell'Unione delle merci interessate, originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi, con la conseguente ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento di dette merci da fonti alternative rispetto alla Federazione russa e alla Repubblica di Bielorussia.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non comporta un aumento sproporzionato dell'onere normativo per le imprese e le autorità pubbliche.

- **Diritti fondamentali**

La proposta è coerente con la politica dell'Unione in materia di diritti umani e con la Carta dei diritti fondamentali. Qualora l'imposizione di dazi all'importazione abbia ripercussioni interne all'Unione sulla libertà di svolgere attività commerciali internazionali nel quadro della libertà di attività professionale, del diritto di proprietà o di altri diritti fondamentali, compresa la parità di trattamento, tale imposizione può essere considerata un'azione legittima dell'Unione in conformità alla Carta dei diritti fondamentali. Ciò è da ricondurre al fatto che detta azione è intrapresa nel rispetto degli obblighi ad essa applicabili in virtù di una base giuridica adeguata, dalle autorità competenti e persegue l'obiettivo legittimo di sfavorire sul piano commerciale le importazioni di determinate merci dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia al fine di promuovere la diversificazione dell'approvvigionamento escludendo questi due paesi, promuovendo una maggiore produzione interna dell'Unione e importazioni alternative da altri paesi terzi. Il regolamento proposto eviterebbe inoltre gravi turbative dei mercati pertinenti e la strumentalizzazione a fini bellici delle esportazioni delle merci interessate da parte della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia; garantirebbe altresì il corretto funzionamento dei mercati dell'Unione in modo coerente sia con le attuali misure di azione esterna dell'Unione sia con il principio di proporzionalità. Nello specifico, per quanto riguarda la parità di trattamento, il fatto che siano imposti dazi all'importazione maggiorati agli importatori di determinate merci agricole e determinati concimi originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, ma non agli importatori di merci non originarie di tali paesi né da essi direttamente o indirettamente esportate, risponde a uno degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Si tratta dell'obiettivo politico legittimo dell'Unione di ridurre tali importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e di proteggere i mercati dell'Unione da un abuso degli scambi delle merci interessate nell'intento di destabilizzare i mercati dell'Unione o la stabilità politica e la solidarietà dell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non inciderebbe a livello finanziario sulle spese e avrebbe un'incidenza finanziaria molto limitata sulle entrate. Una volta che il regolamento proposto

sarà pienamente applicato, la riscossione di dazi doganali maggiorati corrispondenti agli aumenti proposti dovrebbe essere minima (prossima allo zero), in quanto l'aumento proposto dei dazi ridurrà probabilmente i flussi di importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia a volumi trascurabili.

Per contro, si potrebbero prevedere alcune perdite di bilancio, dato che le risorse proprie generate per il bilancio dell'Unione probabilmente diminuirebbero. Il valore esatto delle perdite di bilancio dipenderebbe dalle modalità di sostituzione delle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia. Da un lato, la sostituzione di tali importazioni con la produzione nazionale all'interno dell'Unione o con importazioni preferenziali (in particolare di concimi dall'Algeria e dall'Egitto) comporterebbe una riduzione delle risorse proprie. D'altro canto, la loro sostituzione mediante un aumento delle importazioni da altri paesi terzi che non sono partner preferenziali non ridurrebbe le risorse proprie, poiché queste nuove importazioni supplementari genererebbero lo stesso livello di tariffe doganali comuni delle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia che andrebbero a sostituire. Una volta che il regolamento proposto sarà pienamente applicato, si stima pertanto, quale effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio dell'Unione, una perdita massima di 84 milioni di EUR (ossia il 75 % delle entrate tariffarie totali del 2023, pari a 112 milioni di EUR) in uno scenario in cui tutte le attuali importazioni dell'Unione dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia sono sostituite con la produzione interna dell'Unione e con importazioni preferenziali.

Una volta che la misura sarà pienamente applicata, la perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarebbe compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL). Si prevede tuttavia che, durante i primi tre anni di applicazione delle misure proposte, ulteriori entrate tariffarie connesse a dazi più elevati sulle restanti importazioni di concimi azotati dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia compenserebbero in parte, o forse anche pienamente, le perdite di entrate dovute ai minori volumi importati. Si potrebbe quindi prevedere che, durante questo periodo iniziale di tre anni, la perdita netta di entrate per tali merci nelle risorse proprie tradizionali sia prossima allo zero.

La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato l'incidenza sul bilancio del regolamento proposto.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le relazioni online sull'evoluzione delle importazioni dell'Unione delle merci agricole interessate e dei concimi interessati, originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea (Eurostat)[4].

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il regolamento proposto impedirebbe a determinate merci agricole e determinati concimi originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o

[4] Home - Eurostat.

indirettamente da tali paesi di accedere al mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicabili alle importazioni di dette merci di altre origini. A tal fine esso aumenterebbe i dazi all'importazione su tutte queste merci mediante l'applicazione di un dazio ad valorem del 50 % alle merci agricole e l'incremento graduale dei dazi sui concimi, a partire da un livello di 40 EUR o 45 EUR per tonnellata (a seconda del tipo di concime) fino ad arrivare, tre anni dopo l'inizio dell'applicazione delle misure restrittive, alla tariffa proibitiva massima di 315 EUR o 430 EUR per tonnellata. Nel periodo transitorio di tre anni tali tariffe di livello proibitivo saranno introdotte anche nel caso in cui le merci provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia siano importate al di sopra di determinati volumi specifici. Dette merci, originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi, non potrebbero inoltre beneficiare del vantaggio derivante dai contingenti tariffari dell'Unione per tali merci, che danno accesso al mercato dell'UE a un livello tariffario inferiore rispetto alle nuove tariffe proposte.

2025/0021 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Le importazioni dell'Unione di urea e concimi azotati dalla Federazione russa sono state significative, pari a 3,6 milioni di tonnellate nel 2023, e sono aumentate notevolmente nel 2024 rispetto al 2023. Il livello delle importazioni dell'Unione dalla Federazione russa delle merci agricole contemplate dal presente regolamento ("merci agricole interessate") è relativamente basso per la maggior parte delle merci, ma potrebbe aumentare significativamente qualora persistano le attuali condizioni commerciali.

(2) Le importazioni dei concimi contemplati dal presente regolamento ("concimi interessati") rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di proteggere i mercati dell'Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell'Unione.

(3) I dazi doganali comuni erga omnes dell'Unione sono i dazi della nazione più favorita attualmente applicati sulle importazioni delle merci agricole interessate e dei concimi interessati. Attualmente variano in modo notevole. A seconda del prodotto, alcuni dazi sono pari a zero o molto bassi, mentre altri sono così elevati che non vi sono scambi commerciali.

(4) Il proseguimento delle importazioni dalla Federazione russa delle merci agricole e dei concimi contemplati dal presente regolamento alle condizioni attuali potrebbe rendere l'Unione vulnerabile ad azioni coercitive da parte della Federazione russa. In particolare, un potenziale aumento delle importazioni delle merci in questione dalla Federazione russa potrebbe perturbare il mercato dell'Unione e avere un impatto negativo sui produttori dell'Unione. È pertanto necessario adottare misure tariffarie adeguate per far fronte alla dipendenza economica attuale e potenziale dell'Unione dalle importazioni di tali merci dalla Federazione russa. A tale scopo è opportuno porre fine all'attuale situazione in cui dette merci entrano nel mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate a merci di origini diverse cui è concesso il trattamento della nazione più favorita.

(5) Attualmente le importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa sono già in aumento e potrebbero aumentare ulteriormente e rapidamente se una produzione supplementare russa fosse riorientata verso l'Unione. Tale potenziale aumento delle importazioni dalla Federazione russa perturberebbe il mercato dell'Unione di tali merci e danneggerebbe i produttori di concimi azotati dell'Unione, che si trovano già in difficoltà a competere con le importazioni dalla Federazione russa perché i prezzi del gas nell'Unione rimangono elevati. La sopravvivenza a lungo termine dell'industria dei concimi azotati dell'Unione è di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare dell'Unione, in quanto il settore agricolo dell'Unione necessita di tali concimi per produrre alimenti. Affrontare la crescente dipendenza dalle importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa e preservare la sostenibilità di un'industria autonoma dell'Unione dei concimi azotati è pertanto essenziale per garantire e mantenere la sicurezza alimentare dell'Unione. Al fine di evitare una futura dipendenza dalle importazioni di merci agricole dalla Federazione russa è altresì necessario adeguare i livelli tariffari per tali prodotti.

(6) Le misure tariffarie dovrebbero essere altresì adottate nei confronti della Repubblica di Bielorussia, onde evitare che le importazioni nell'Unione dalla Federazione russa siano dirottate attraverso la Repubblica di Bielorussia, dati i suoi stretti legami politici ed economici con la Federazione russa. Ciò potrebbe accadere se i dazi dell'Unione sulle importazioni di merci dalla Repubblica di Bielorussia restassero invariati.

(7) Le importazioni delle merci agricole e dei concimi interessati originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia dovrebbero pertanto essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto alle importazioni da altri paesi terzi.

(8) Le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia non dovrebbero beneficiare di tariffe più basse nell'ambito dei contingenti tariffari dell'Unione alle condizioni di trattamento della nazione più favorita. Le aliquote ridotte stabilite nei contingenti tariffari dell'Unione per le merci di cui agli allegati I e II del presente regolamento non dovrebbero pertanto applicarsi alle merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi nell'Unione.

(9) L'aumento previsto dei dazi doganali non dovrebbe incidere negativamente sulla sicurezza alimentare mondiale, in quanto l'aumento dei dazi si applica solo alle importazioni nell'Unione e non incide sulle merci interessate di cui al presente regolamento se si limitano a transitare attraverso il territorio dell'Unione verso paesi terzi di destinazione finale. Al contrario, l'aumento previsto dei dazi all'importazione nell'Unione può incrementare l'esportazione di tali merci verso paesi terzi e accrescere la disponibilità degli approvvigionamenti in tali paesi.

(10) Allo stesso tempo, i concimi svolgono un ruolo significativo per la sicurezza alimentare e per la stabilità finanziaria degli agricoltori dell'Unione. È pertanto necessario garantire un accesso prevedibile e sufficiente ai concimi, a prezzi accessibili per gli agricoltori dell'Unione, il che a sua volta dovrebbe contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli. Durante un periodo transitorio, la misura proposta stimolerebbe l'aumento della produzione dell'Unione e consentirebbe di rafforzare fonti alternative di approvvigionamento da altri partner internazionali, riducendo al minimo il rischio che i prezzi dei concimi per gli agricoltori dell'Unione aumentino in modo sostanziale. A tal fine la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'evoluzione dei prezzi dei concimi sul mercato dell'Unione. In caso di aumento

sostanziale dei prezzi dei concimi, la Commissione dovrebbe valutare la situazione e adottare tutte le misure appropriate per porre rimedio a tale impennata.

(11) L'aumento previsto dei dazi doganali è coerente con l'azione esterna dell'Unione in altri settori, come enunciato all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Lo stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Ciò è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, all'aggressione militare non provocata e ingiustificata e all'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina.

(12) La Federazione russa è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Tuttavia, in virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'articolo XXI del GATT 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), l'Unione è attualmente autorizzata a non rispettare l'obbligo di concedere alle merci importate dalla Federazione russa i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita) e all'Unione non è impedito di riscuotere dazi all'importazione superiori a quelli contenuti nell'elenco degli impegni tariffari dell'Unione sugli scambi di merci, qualora l'Unione ritenga che tali misure siano necessarie per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

(13) Anche tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte del regime bielorusso e per via del suo sostegno all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Repubblica di Bielorussia.

(14) La Repubblica di Bielorussia non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, a concedere alle merci provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita né altri trattamenti in linea con tale accordo. Gli accordi commerciali vigenti consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

(15) Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno stabilire norme che aumentino i dazi su tali merci con effetto immediato, in primo luogo al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di garantire che le merci agricole interessate e i concimi interessati originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi non perturbino il mercato dell'Unione per tali merci; e, in secondo luogo, al fine di attuare la politica commerciale comune e ridurre le importazioni dell'Unione di tali merci e concimi dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia in risposta al timore che tali importazioni possano incidere negativamente sul mercato interno dell'Unione e compromettere la sicurezza alimentare dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le merci classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencate nell'allegato I, importate nell'Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi, sono soggette a un dazio doganale supplementare ad valorem del 50 %, che si applica in aggiunta all'aliquota della tariffa doganale comune applicabile. Tali merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi non sono ammissibili a dazi all'importazione inferiori in caso di quantitativi limitati (contingenti tariffari), applicabili in quanto richiesti dagli obblighi dell'Unione ai sensi dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio o aperti dall'Unione senza tale obbligo.

2. Le merci classificate nelle linee tariffarie di cui all'allegato II, importate nell'Unione e originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi, sono soggette a un dazio all'importazione nel modo seguente:

(a) per quanto riguarda le merci di cui al codice NC 3102:

   i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026;

   ii) 6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027;

   iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2027 al 30 giugno 2028;

   iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2028;

(b) per quanto riguarda le merci di cui ai codici NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 e 3105 90:

   i) 6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026;

   ii) 6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027;

   iii) 6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2027 al 30 giugno 2028;

   iv) 6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2028.

(c) In deroga alle lettere a) e b), se i volumi cumulativi delle importazioni delle merci elencate alle lettere a) e b) raggiungono le soglie di seguito indicate, la Commissione impone, entro 21 giorni, un dazio al livello definito rispettivamente alla lettera a), punto iv) o alla lettera b), punto iv), per le restanti importazioni di tali merci nel periodo in questione:

   i) 2,7 milioni di tonnellate dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026;

   ii) 1,8 milioni di tonnellate dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027;

   iii) 0,9 milioni di tonnellate dal 1º luglio 2027 al 30 giugno 2028.

(d) Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che disponga le modalità per il controllo dei volumi delle importazioni di cui al paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

1. La Commissione monitora i prezzi applicabili nell'Unione delle merci elencate nell'allegato II nei quattro anni successivi all'applicazione del presente regolamento.

2. Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell'allegato II superino in modo sostanziale i livelli del 2024 nel periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e adotta tutte le misure appropriate per porre rimedio a tale impennata. Fra le suddette misure possono figurare, se del caso, la proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci interessate importate da origini diverse dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.* Esso si applica a decorrere da quattro settimane dopo la sua entrata in vigore in relazione alle merci elencate nell'allegato I.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi

LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per il 2024: 24 620 400 000 EUR.

INCIDENZA FINANZIARIA

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria

X Proposta priva di incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate da risorse proprie tradizionali per i seguenti motivi.

Nel 2023 il valore totale delle importazioni dell'Unione di merci classificate ai codici NC rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia e soggette all'aumento proposto è stato superiore a 1,69 miliardi di EUR. All'interno di tale importo complessivo, le importazioni di merci agricole ammontavano a 380 milioni di EUR e le importazioni di concimi a 1,31 miliardi di EUR.

Le importazioni dei concimi interessati dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia sono attualmente soggette a un dazio ad valorem del 6,5 %. La maggior parte delle importazioni di concimi del 2023 (516 milioni di EUR) riguardava merci di cui al codice NC 3102 10 10. Importazioni significative hanno riguardato anche i codici NC 3105 30 00 (179 milioni di EUR), 3105 20 10 (151 milioni di EUR), 3105 40 00 (91 milioni di EUR) e 3105 59 00 (89 milioni di EUR). Le entrate tariffarie complessive per l'Unione derivanti dalle importazioni di concimi dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia sono state pari a 85,2 milioni di EUR, al lordo delle spese di riscossione da parte degli Stati membri.

Le importazioni dei prodotti agricoli interessati sono soggette a dazi variabili. Nel 2023 le entrate tariffarie complessive per l'Unione derivanti dalle importazioni di tali merci dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia sono state pari a 27 milioni di EUR, al lordo delle spese di riscossione da parte degli Stati membri. Per queste merci agricole si prevede che l'aumento dei dazi previsto dalla presente proposta di regolamento ridurrà notevolmente o addirittura interromperà tali flussi commerciali. La riscossione di dazi doganali maggiorati corrispondenti agli aumenti proposti per le merci agricole dovrebbe essere minima (prossima allo zero), in quanto si prevede che i flussi commerciali cessino a causa dell'aumento dei livelli tariffari.

La riscossione di dazi doganali maggiorati corrispondenti agli aumenti proposti per i concimi dovrebbe cessare quando il regolamento proposto entrerà pienamente in vigore alla fine del periodo di transizione di tre anni, in quanto si prevede che i flussi commerciali cessino a causa dell'aumento dei livelli tariffari. Si prevede tuttavia che tali flussi commerciali e i relativi dazi doganali rimarranno sostanziali durante il periodo di transizione.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dalla presente proposta di regolamento è stimata a un massimo di 84 milioni di EUR

all'anno a decorrere dall'esercizio 2029: [(85,2 milioni di EUR + 27 milioni di EUR) = 112,2 milioni di EUR di importo lordo, compresi i costi di riscossione] x 0,75.

Per il 2025, il 2026, il 2027 e il 2028, l'incidenza della perdita di entrate da risorse proprie tradizionali per il bilancio dell'Unione è stimata ad un importo molto inferiore a quello calcolato per il 2029. Ciò è dovuto al fatto che l'aumento dei dazi sui concimi dovrebbe generare entrate tariffarie supplementari pari a 77 milioni di EUR per periodo di 12 mesi (al netto dei costi di riscossione), contribuendo a un aumento delle risorse proprie di 58 milioni di EUR. Si prevede pertanto che la riduzione netta delle risorse proprie non superi i 26 milioni di EUR nel primo periodo di 12 mesi dell'applicazione (1º luglio 2025 - 30 giugno 2026), pari a 14 milioni di EUR per il resto del 2025. È persino possibile che le risorse proprie aumentino se la riduzione delle importazioni dalla Federazione russa è parzialmente compensata da importazioni da altri paesi terzi che non beneficiano di preferenze tariffarie nel quadro degli accordi di libero scambio dell'Unione.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).